

N. 00082/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02856/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2009, proposto da:
Società Agricola Oliva Sas di Navoni Angiolina e C., rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Mario Balestreri, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, corso di Porta Vittoria, 5;

contro

Comune di Monticello Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Sottocorno, 3;

per l'annullamento,

dell'avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monticello Brianza (LC); della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'8 aprile 2009 di approvazione del PGT; di tutti gli atti costituenti il PGT del Comune con particolare riguardo ai documenti QC17, (recante il "Quadro conoscitivo: Nucleo Antica Formazione Casirago") e PR3,

(recante il “Piano delle Regole-Ambiti del Territorio Comunale-Nuclei di Antica Formazione”); ove occorra, della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dell’8 novembre 2008 di adozione del PGT; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi nonché per il risarcimento dei danni patiti e patienti dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticello Brianza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Federico Bulfoni, in sostituzione di Balestreri, per la società ricorrente; Maria Rosaria Ambrosini per il Comune di Monticello Brianza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monticello Brianza (LC), con particolare riguardo al regime urbanistico dell’immobile di proprietà dell’esponente, sito in via Risorgimento, 18 ed inserito dallo strumento urbanistico nel “Nucleo di Antica Formazione Casirago” (quadri QC17 e PR3, “Piano delle Regole – Ambiti del Territorio Comunale – Nuclei di Antica Formazione” del PGT).

Questi - in sintesi - i motivi di ricorso, ai quali si accompagna la richiesta di risarcimento del danno:

1) violazione dell’art. 7 comma 2 della legge regionale 12/2005, della

deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/1681 del 29.12.2005 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione e di istruttoria.

Nel mezzo si denuncia la presunta irragionevolezza della disciplina pianificatoria, che consentirebbe per l'unità immobiliare della ricorrente solo gli interventi di restauro, mentre per altre unità del medesimo edificio sarebbero consentiti interventi più incisivi, quali la ristrutturazione edilizia;

2) violazione di legge in relazione all'art. 13 comma 7 della legge regionale 12/2005 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria; nel quale si sostiene che il Comune non avrebbe preso in esame l'osservazione al PGT presentata invece ritualmente dalla società esponente.

L'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20.10.2010 nessuno compariva per la ricorrente e la causa passava in decisione.

In esito all'udienza, il TAR adottava ordinanza collegiale n. 200/2010, con la quale da una parte disponeva il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo e dall'altra ordinava incombenti istruttori a carico del Comune di Monticello Brianza.

La ricorrente provvedeva alla nuova notificazione dell'atto introduttivo, sicché l'Amministrazione intimata si costituiva ritualmente in giudizio, provvedendo anche al deposito di relazione istruttoria, con annessi documenti.

Alla successiva pubblica udienza del 16.12.2010, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monticello

Brianza ed in particolare il Piano delle Regole (PdR), prevede una serie differenziata di classi di edifici, a ciascuna delle quali corrispondono diverse possibilità di intervento edilizio.

Per gli ambiti territoriali denominati “nuclei di antica formazione”, fra i quali si colloca l’immobile dell’esponente, l’art. 14 del PdR contempla tre classi di edifici; in particolare la prima classe comprende edifici di particolare interesse, sui quali sono consentiti soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre la classe terza riguarda immobili privi di strutture originarie recuperabili e per essi sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione (cfr. doc. 3 del Comune).

La società esponente lamenta la collocazione del proprio stabile in classe prima, denunciando in particolare la contraddittorietà della scelta comunale di prevedere classi diverse nei nuclei di antica formazione e, soprattutto, l’illegittimità dell’attribuzione di classi diverse a porzioni del medesimo edificio; visto che, si continua nel ricorso, lo stabile della ricorrente è parte di un più ampio edificio che non ha avuto però una classificazione unitaria ma diversificata in relazione alle singole parti di esso.

La censura è priva di pregio, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, non pare né illogica né irrazionale la scelta contenuta nel Piano delle Regole (art. 14), di suddividere gli edifici compresi nei nuclei di antica formazione in diverse classi, in relazione allo stato di conservazione ed alle caratteristiche dell’immobile.

Per gli edifici che hanno mantenuto i caratteri storici originari (classe prima, secondo l’art. 14 citato), la previsione della possibilità del solo intervento di restauro e risanamento conservativo, con esclusione di altre tipologie edilizie maggiormente invasive – quale la ristrutturazione

mediante demolizione, ad esempio – non è certamente illogica o irrazionale, in quanto volta alla salvaguardia del patrimonio edilizio esistente di interesse storico, che ricorda e riflette l'originario tessuto urbanistico, per cui non possono essere ritenute ammissibili operazioni edilizie che finirebbero per snaturare completamente l'ambito interessato, facendogli perdere ogni traccia dei caratteri originari.

Neppure potrebbe sostenersi, come adombra la ricorrente, che in tale modo non si potrebbe intervenire efficacemente su stabili fatiscenti; è proprio infatti attraverso il restauro e il risanamento conservativo – come definiti dall'art. 27 comma 1 lett. c) della legge regionale 12/2005 – che risulta possibile la conservazione ed il recupero dell'esistente, senza alterazione o perdita irrimediabile delle proprie caratteristiche storiche.

Quanto all'ulteriore profilo del motivo, secondo cui l'Amministrazione avrebbe assurdamente sottoposto a regimi diversi il medesimo edificio, seppure suddiviso in porzioni diverse, valga quanto segue.

Dalla documentazione planimetrica e fotografica depositata in giudizio dal Comune, risulta chiaramente che il nucleo di antica formazione di cui è causa (denominato "Casirago"), è in realtà un vasto compendio immobiliare, formato da vari edifici che hanno subito nel tempo interventi edilizi assai eterogenei fra loro: l'immobile degli esponenti è fra quelli che hanno meglio conservato le caratteristiche costruttive originarie (cfr. le planimetrie depositate dal resistente quali doc. 4 e soprattutto doc. 5, dove lo stabile di cui è causa è rappresentato nella fotografia avente il n. 23; la stessa fotografia, in dimensioni maggiori, è visibile al doc. 1 del Comune).

Altre porzioni del compendio hanno subito invece interventi invasivi, che hanno irrimediabilmente eliminato i caratteri originari: si vedano ad esempio le fotografie contrassegnate con i numeri 18, 24 e 27 nella

planimetria allegata dall'Amministrazione, quale suo doc. 5.

Ciò premesso, non si vede come possa denunciarsi una presunta disparità di trattamento o la contraddittorietà dell'azione amministrativa: lo stabile dell'esponente, avendo mantenuto i caratteri originari, è stato inserito in classe prima, in modo che tali caratteri siano conservati mediante operazioni di recupero.

Al contrario, altri immobili privi dei caratteri originari sono suscettibili di ristrutturazione, per cui sono stati inseriti nelle classi seconda o terza. A diversa conclusione non induce la lettura della delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29.12.2005, allegata dalla parte ricorrente quale suo doc. 2.

In particolare, in relazione ai nuclei di antica formazione (cfr. punto 4.3.1. della deliberazione citata), non è certamente vietata l'introduzione di una disciplina edilizia differenziata per porzioni immobiliari riconducibili ad un solo compendio, ma aventi ciascuna caratteristiche storiche e costruttive diverse, come nel caso di specie.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

2. Nel secondo motivo, l'esponente sostiene che il Comune non avrebbe preso in esame l'osservazione al PGT dalla stessa ritualmente presentata, con conseguente illegittimità dell'atto pianificatorio comunale.

La censura è però smentita in fatto, giacché dall'esame della documentazione versata in giudizio dalla parte resistente, si desume agevolmente che il Comune ha regolarmente esaminato l'osservazione della società esponente, seppure respingendola (cfr. docc. 8, 9 e 10 del resistente, costituenti le controdeduzioni alle osservazioni al PGT, nel quale l'osservazione dell'esponente, avente il numero progressivo 25, è giudicata "non accoglibile"; inoltre con deliberazione consiliare n. 15/2009 – doc. 7 del resistente – il Comune ha espressamente esaminato

e respinto la citata osservazione n. 25 presentata dalla società istante).

In conclusione, deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso.

3. La declaratoria di infondatezza del gravame implica il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Monticello Brianza delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)